



Provincia di Padova

DECRETO

N° di Reg. 19
del 04/03/2016

410

Immediatamente eseguibile

Oggetto: **LIMITAZIONI ALLA PESCA PROFESSIONALE IN ZONA B AI FINI DELLA SALVAGUARDIA DEL PATRIMONIO ITTICO.**

IL PRESIDENTE

RICHIAMATE le disposizioni in ordine alle funzioni del Presidente della Provincia e del Consiglio Provinciale contenute nella Legge 56/2014 recante "Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni dei Comuni", come successivamente modificata dalla Legge 114/2015 che ha convertito in legge il D.L. 90/2014;

PREMESSO che il D.Lgs. n. 267/2000 Testo Unico che detta i principi per l'ordinamento degli Enti Locali ha fra l'altro stabilito all'art. 19 che spettano alle Province le funzioni amministrative in materia di pesca nelle acque interne;

PREMESSO che con Legge Regionale n. 9 del 11.05.2015 sono state introdotte nuove modifiche ed integrazioni alla legge regionale n. 19/1998 e ss.mm.ii. "Norme per la tutela delle risorse idrobiologiche e della fauna ittica e per la disciplina dell'esercizio della pesca nelle acque interne e marittime interne della Regione Veneto", tra le quali la previsione di un Regolamento Quadro Regionale finalizzato a fornire indirizzi di coordinamento per l'esercizio della pesca e dell'acquacoltura sull'intero territorio, che dovrà tra l'altro dare le indicazioni di ordine generale in merito ai tipi di pesca, strumenti ed esche consentite, nonché limitazioni di cattura;

VISTO altresì l'articolo 30 comma 1 della medesima L.R. n.9 del 11.05.2015 che prevede l'approvazione del Regolamento Quadro Regionale entro centoventi giorni dall'entrata in vigore della predetta legge e la conseguente revisione ed adeguamento dei Regolamenti Provinciali entro i successivi novanta giorni;

VISTA la L.R. n.19 del 29.10.2015 "Disposizioni per il riordino delle funzioni amministrative provinciali", che dispone all'art.2 che le Province, quali Enti di area vasta oltre alle funzioni fondamentali di cui all'art.1 comma 85 delle L.56 del 7.04.2014 continuano ad esercitare le funzioni già conferite dalla Regione alla data dell'entrata in vigore della legge regionale sopra citata;

ATTESO che il Regolamento Quadro non è ancora stato emanato dalla Regione Veneto e sono tuttora in corso gli incontri tecnici tra le Province e la Regione per la sua stesura;

CONSTATATO che al comma 5 dell'art. 5 della L.R. 19/1998 si prevede che, al fine della salvaguardia e dell'incremento del patrimonio acquatico, le Province possono istituire zone di divieto di pesca con riferimento sia alla pesca dilettantistico – sportiva, sia a quella professionale, secondo i criteri stabiliti dalla Carta Ittica provinciale;

CONSTATATO che sono pervenute numerose segnalazioni relative all'aumento considerevole della pesca professionale nelle acque provinciali, svolta da pescatori provenienti da altre province, spesso affiancata da attività di bracconaggio, che comportano il prelievo di ingenti quantità di pesce tali da impoverire il patrimonio ittico locale;

RICHIAMATE le segnalazioni effettuate dal Servizio di Polizia Provinciale con note prot. n. 49613 del 10.04.2015, n. 52545 del 14.04.2015, n. 55936 del 23.04.2015, e n. 145922 del 12.11.2015, con le quali si evidenziava la crescente problematica di cui sopra;

SENTITA a riguardo la Commissione tecnica provinciale per la pesca nella seduta del 29.04.2015, che ha espresso la necessità di intervenire nella regolamentazione della pesca di professione, proponendo alcune modifiche all'art. 21 del "Regolamento Provinciale per l'Esercizio della Pesca Sportiva nelle Acque interne e marittime interne della Provincia di Padova" D.C.P. n.20 del 27.04.1999 e ss.mm.ii., tra cui la previsione del divieto di pesca professionale in tutte le acque secondarie della zona B, del divieto di utilizzo del tremaglio in tutte le acque principali della zona B della Provincia di Padova, con la sola esclusione dei fiumi Adige, Bacchiglione e Brenta (nel solo tratto ricadente in zona B), nonché del divieto di utilizzo del bertovello con ali e del cogolo in tutte le acque di zona B e di utilizzo della vangaiola in tutte le acque di zona B nel periodo compreso tra il 1 maggio ed il 30 giugno;

CONSIDERATO che subito dopo la seduta della Commissione è entrata in vigore la L.R. n° 9 del 11.05.2015 che prevedeva l'emanazione di un Regolamento quadro regionale ed il successivo adeguamento dei Regolamenti Provinciali;

DATO atto che, in attesa dell'emanazione del Regolamento Regionale Quadro non sono state immediatamente operate le modifiche al Regolamento Provinciale indicate dalla Commissione;

ATTESO che il Regolamento Quadro a tutt'oggi non è ancora stato emanato dalla Regione Veneto e che nel frattempo si palesa l'urgenza di tutelare il patrimonio ittico dei corsi d'acqua provinciali per le problematiche sopra descritte;

VISTO il "Regolamento Provinciale per l'Esercizio della Pesca nelle Acque interne e marittime interne della Provincia di Padova" D.C.P. n.20 del 27.04.1999 e s.m.i., che all'art. 17 comma d) prevede che il Presidente della Provincia possa disporre, in corsi d'acqua o tratti di essi, per il tempo opportuno, forme di limitazione o indirizzo della pesca che possa ritenere utili ai fini di esigenze di tutela della fauna ittica e dell'ambiente acquatico;

RITENUTO pertanto di adottare, con proprio decreto, alcune limitazioni all'esercizio della pesca

professionale nelle acque di zona B fino alla revisione del Regolamento Provinciale in adeguamento al Regolamento Quadro Regionale;

VISTE le altre disposizioni normative che disciplinano la materia della pesca nelle acque interne;

D E C R E T A

1. di istituire i seguenti divieti all'esercizio della pesca professionale nelle acque della zona B (zona ciprinicola) al fine di salvaguardarne il patrimonio ittico:
 - a. divieto di utilizzo del tremaglio in tutte le acque principali della zona B della Provincia di Padova, elencate al comma 2 dell'art. 4 del "Regolamento Provinciale per l'Esercizio della Pesca Sportiva nelle Acque interne e marittime interne della Provincia di Padova" D.C.P. n.20 del 27.04.1999 e ss.mm.ii., con la sola esclusione del fiumi Adige, del fiume Bacchiglione e del fiume Brenta (per il tratto a valle del ponte di Campo San Martino);
 - b. divieto di pesca professionale in tutte le acque secondarie, così come indicate al comma 3 dell'art. 4 del "Regolamento Provinciale per l'Esercizio della Pesca Sportiva nelle Acque interne e marittime interne della Provincia di Padova" D.C.P. n.20 del 27.04.1999 e ss.mm.ii.; in tali corsi d'acqua il pescatore di professione è tenuto ad esercitare la pesca con gli attrezzi e le modalità previste per il pescatore dilettante-sportivo dall'art.20 del medesimo Regolamento;
 - c. divieto di utilizzo del bertovello con ali e del cogolo in tutte le acque di zona B;
 - d. divieto di utilizzo della vangaiola in tutte le acque di zona B nel periodo dal 1 maggio al 30 giugno.
2. In caso di inosservanza alle disposizioni del presente decreto si applicano le sanzioni previste dall'art.33 della L.R. 19/1998 e ss.mm.ii.

Il Presidente dichiara il presente provvedimento immediatamente eseguibile al fine di poter intervenire con tempestività per limitare gli atti di bracconaggio ittico che nell'ultimo periodo si sono intensificati nel territorio provinciale.

Sottoscritto dal Presidente della Provincia

ENOCH SORANZO

con firma digitale

Facciate nr.: 4

Allegati nr.: -----